

Regione Piemonte – Edilizia Residenziale Sociale

22 Maggio 2017

È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale regionale n. 20 del 18 maggio 2017, il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 8/R “Regolamento regionale recante “Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))”, che Vi si trasmette in allegato.

Con il regolamento emanato con tale Decreto viene sostituito l’articolo 15 del Regolamento regionale n. 12/R del 2011 relativo alla “Decadenza per morosità colpevole”, che ora si compone di sei commi che sinteticamente dispongono quanto segue:

l’ente gestore **dopo tre mesi** di morosità informa il Comune;

il Comune accerta l’effettiva impossibilità a corrispondere il canone, dandone riscontro all’ente gestore in un termine **non superiore a sessanta giorni**;

se il Comune conferma la possibilità di pagare il canone da parte dell’assegnatario, l’ente gestore concorda l’estinzione della morosità. Qualora l’assegnatario non sani la morosità, **l’ente gestore chiede l’avvio del procedimento di decadenza dall’assegnazione**, chiedendone il pronunciamento al Comune;

se il Comune non provvede al pronunciamento entro trenta giorni, l’eventuale morosità successivamente maturata **è posta a carico del Comune** medesimo;

il provvedimento di decadenza deve contenere un termine per il **rilascio dell’alloggio non superiore a tre mesi**;

se il Comune non provvede a dare esecuzione al provvedimento di decadenza, con il rilascio dell’alloggio nei termini previsti, **eventuali morosità e costi sono posti a carico del Comune.**

Tale regolamento è in vigore dal giorno della pubblicazione, ossia dal 18 maggio 2017.

28702-re201708_edilizia.pdf [Apri](#)